

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 850/98 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1998

**per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del
novellame**

(GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 308/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999	L 38	6	12.2.1999
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1459/1999 del Consiglio del 24 giugno 1999	L 168	1	3.7.1999
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 2723/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999	L 328	9	22.12.1999
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 812/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000	L 100	3	20.4.2000
► <u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 1298/2000 del Consiglio dell'8 giugno 2000	L 148	1	22.6.2000
► <u>M6</u>	Regolamento (CE) n. 724/2001 del Consiglio del 4 aprile 2001	L 102	16	12.4.2001

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 318 del 27.11.1998, pag. 63 (850/98)



REGOLAMENTO (CE) N. 850/98 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1998

per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 894/97 ⁽⁴⁾ costituisce la versione codificata del regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, regolamento che ha subito frequenti e sostanziali modifiche;
- (2) considerando che, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3094/86, l'esperienza ha evidenziato alcune carenze e problemi di attuazione e di controllo ai quali occorre porre rimedio, in particolare riducendo il numero delle norme in materia di dimensioni delle maglie, eliminando il concetto delle specie protette e riducendo il numero delle reti con diverse dimensioni di maglia che possono essere tenute a bordo; che è pertanto necessario sostituire il regolamento (CE) n. 894/97 con un nuovo testo, ad eccezione degli articoli 11, 18, 19 e 20;
- (3) considerando che è necessario stabilire alcuni principi e procedure per l'adozione, a livello comunitario, di misure tecniche di conservazione, in modo da consentire ad ogni Stato membro di gestire le attività di pesca nelle acque marittime soggette alla propria giurisdizione o sovranità;
- (4) considerando che è necessario trovare un equilibrio tra la necessità di adeguare le misure tecniche di conservazione alla diversità delle attività di pesca e l'esigenza di stabilire norme omogenee e di facile applicazione;
- (5) considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato stabilisce il principio secondo il quale tutte le misure comunitarie debbono tener conto delle esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente, in particolare alla luce del principio della precauzione;
- (6) considerando che la pratica dei rigetti in mare dovrebbe essere ridotta al minimo;
- (7) considerando che si dovrebbe garantire la protezione delle zone di crescita, tenendo conto delle condizioni biologiche specifiche delle varie zone interessate;
- (8) considerando che la direttiva 92/43/CEE ⁽⁵⁾ stabilisce misure per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; che l'elenco degli organismi marini contiene le denominazioni delle specie protette a norma di tale direttiva;
- (9) considerando che il 25 ottobre 1996 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione relativa all'attuazione delle misure tecniche nell'ambito della politica comune della pesca;

⁽¹⁾ GU C 292 del 4.10.1996, pag. 1 e GU C 245 del 12.8.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 132 del 28.4.1997, pag. 235.

⁽³⁾ GU C 30 del 30.1.1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

▼B

- (10) considerando che, per garantire la salvaguardia delle risorse biologiche marine ed uno sfruttamento equilibrato delle risorse ittiche nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, si dovrebbero adottare misure tecniche di conservazione che stabiliscano, tra l'altro, le dimensioni delle maglie e le loro combinazioni adatte per la cattura di alcune specie e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca, nonché la taglia minima degli organismi marini e i limiti imposti alla pesca in alcune zone e periodi e per alcuni attrezzi e attrezzature;
- (11) considerando che, secondo il parere di esperti scientifici, si dovrebbero aumentare le dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino per la pesca di alcune specie di organismi marini e dovrebbe essere reso obbligatorio l'impiego di reti con maglie quadrate, che può contribuire significativamente a ridurre le catture di novellame di organismi marini;
- (12) considerando che, per evitare che siano utilizzati attrezzi fissi con maglie sempre più piccole, con il conseguente incremento dei tassi di mortalità per il novellame delle specie bersaglio, si dovrebbero stabilire le dimensioni di maglia per gli attrezzi fissi;
- (13) considerando che la composizione delle catture in base alle specie e le attività di pesca associate variano a seconda delle zone geografiche; che tali differenze giustificano l'applicazione di misure diverse in queste zone;
- (14) considerando che la cattura di alcune specie destinate ad essere trasformate in farina o in olio di pesce può essere realizzata con maglie di piccole dimensioni, purché queste operazioni non si ripercuotano negativamente su altre specie;
- (15) considerando che è necessario applicare taglie minime per le specie che costituiscono una parte importante degli sbarchi delle flotte comunitarie e per le specie che sopravvivono ai rigetti in mare;
- (16) considerando che la taglia minima di una specie dovrebbe corrispondere alla selettività della dimensione delle maglie applicabile a tale specie;
- (17) considerando che si dovrebbero definire le modalità di misurazione della taglia degli organismi marini;
- (18) considerando che, per proteggere il novellame di aringa, è necessario adottare disposizioni specifiche relative alla cattura e alla tenuta a bordo di spratti;
- (19) considerando che, per tener conto delle attività tradizionali di pesca in alcune zone, si dovrebbero adottare disposizioni specifiche per la cattura e la tenuta a bordo di acciughe e tonno;
- (20) considerando che, per garantire il controllo delle attività di pesca, in talune zone, di pescherecci che soddisfano condizioni specifiche, l'accesso a dette zone è subordinato ai permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali⁽¹⁾;
- (21) considerando che l'impiego di ciancioli su banchi di pesci associati a mammiferi marini può provocare la cattura e l'uccisione di tali mammiferi; che tuttavia, se utilizzati correttamente, questi attrezzi costituiscono un metodo efficace per catturare esclusivamente le specie bersaglio desiderate; che l'accerchiamento di mammiferi marini con ciancioli deve essere pertanto vietato;
- (22) considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il ripopolamento artificiale o il trapianto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di queste attività;

⁽¹⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

▼B

- (23) considerando che alcune misure necessarie ai fini della conservazione figurano nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci⁽¹⁾ e nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾ e non è pertanto necessario riprenderle;
- (24) considerando che, in caso di seri pericoli per la conservazione delle risorse la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prendere le misure provvisorie necessarie;
- (25) considerando che possono essere mantenute o adottate misure nazionali supplementari, a carattere strettamente locale, previo accertamento da parte della Commissione della loro compatibilità con il diritto comunitario e della loro conformità alla politica comune della pesca;
- (26) considerando che, qualora fosse necessario adottare le modalità di applicazione del presente regolamento, ciò dovrebbe avvenire secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento, che istituisce misure tecniche di conservazione, si applica alle catture e agli sbarchi di risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate in una delle regioni specificate all'articolo 2, salvo disposizioni contrarie degli articoli 26 e 33.

TITOLO I
DEFINIZIONI

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:

a) **Regione 1**

Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60 ° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60 °30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.

b) **Regione 2**

Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId.

c) **Regione 3**

Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM VIII e IX.

d) **Regione 4**

Le acque corrispondenti alla sottozona CIEM X.

⁽¹⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

▼B

e) **Regione 5**

Le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE.

f) **Regione 6**

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

g) **Regione 7**

Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

h) **Regione 8**

Le acque al largo delle coste del dipartimento francese dell'isola della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

2. Le zone geografiche designate nel presente regolamento con le sigle «CIEM» e «COPACE» sono quelle definite rispettivamente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. Esse sono descritte, fatte salve ulteriori modifiche, nelle comunicazioni della Commissione n. 85/C 335/02 ⁽¹⁾ e n. 85/C 347/05 ⁽²⁾.

3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 48, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2.

4. Nonostante il paragrafo 2, ai fini del presente regolamento:

- il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen;
- lo Skagerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese;
- il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM IIa situata a sud del 64° di latitudine nord e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al secondo trattino.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per *organismo marino*, tutti i pesci, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita marina, crostacei e molluschi marini e parti degli stessi;
- b) per *dimensione delle maglie* di una rete da traino, la dimensione delle maglie del sacco o di qualsiasi avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CEE) n. 2108/84 ⁽³⁾ La presente definizione non si applica alla dimensione delle maglie delle reti a maglia quadrata;

⁽¹⁾ GU C 335 del 24.12.1985, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 347 del 31.12.1985, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 194 del 24.7.1984, pag. 22.

▼B

- c) per *pezza di rete a filo accoppiato*, una pezza di rete a due o più fili, i quali possono essere separati tra i nodi senza danneggiare la struttura dei fili;
- d) per *pezza di rete a maglia quadrata*, una pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale della rete;
- e) per *dimensione delle maglie di un pannello o finestra a maglia quadrata*, la più ampia dimensione determinabile delle maglie di siffatto pannello o finestra inseriti in una rete da traino. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CEE) n. 2108/84;
- f) per *pezza di rete senza nodo*, una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati che formano un quadrato approssimativo in cui gli angoli delle maglie sono formati dall'incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia;
- g) per *rete da posta fissa o rete da posta impigliante*, qualsiasi attrezzo fisso costituito da un'unica pezza di rete, ancorato, o in grado di esserlo, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
- h) per *tramaglio*, qualsiasi attrezzo fisso costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, ancorato, o in grado di esserlo, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.

TITOLO II

RETI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI DA TRAINO

▼M2*Articolo 4*

1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V e in funzione, se del caso, del periodo, le specie bersaglio per ogni forcella di dimensioni delle maglie sono quelle definite nel pertinente allegato.
2. a) È vietato utilizzare, durante un viaggio, una combinazione di reti da traino di più di una forcella di dimensioni delle maglie
 - nell'insieme delle regioni 1 e 2, tranne lo Skagerrak e il Kattegat, e in funzione, se del caso, del periodo, salvo qualora le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate siano conformi a non più di una delle combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite di cui all'allegato VIII, e
 - nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest, salvo qualora le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate siano conformi a non più di una delle combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite di cui all'allegato IX.
- b) In ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati III, IV e V, e in funzione eventualmente del periodo, è consentito utilizzare durante un viaggio una combinazione di reti da traino, aventi qualsiasi combinazione delle forcelle di dimensioni delle maglie indicate nel pertinente allegato.
- c) Ai comandanti dei pescherecci che durante un viaggio non compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, non è consentito utilizzare durante un viaggio entro le zone di pesca comunitarie una combinazione di reti da traino di più di una forcella di dimensioni delle maglie. La presente prescrizione non si applica ai viaggi entro le zone di pesca comunitarie delle regioni 4, 5 e 6.
- d) I pescherecci possono tenere a bordo, durante un viaggio, una combinazione di reti da traino, con forcelle di dimensioni delle

▼M2

maglie che non soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) o b), purché le summenzionate reti che non soddisfano le condizioni in questione siano legate e riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Una rete da traino non legata e riposta in base alle suddette disposizioni è considerata utilizzata.

- e) Ogniqualevolta più di una rete è trainata simultaneamente da un peschereccio o da più di un peschereccio, ogni rete deve avere la stessa forcilla di dimensioni delle maglie.
 - f) È vietato utilizzare una rete da traino avente dimensioni delle maglie
 - inferiori a 16 mm nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest,
 - inferiori a 40 mm nella divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest,
 - inferiori a 20 mm nelle regioni 4 e 5,
 - inferiori a 45 mm nella regione 6.
3. Ai comandanti dei pescherecci che non compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, non è consentito, durante un viaggio, esercitare attività di pesca in più di una delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V. La presente prescrizione non si applica ai pescherecci che, durante un viaggio, utilizzano soltanto reti da traino aventi dimensioni delle maglie uguali o superiori a 100 mm.
4. a) Per ciascun viaggio durante il quale viene utilizzato una combinazione di reti da traino, di più di una forcilla di dimensioni delle maglie, sono vietati gli sbarchi qualora:
- i) le catture avvengano nelle regioni 1 o 2, Skagerrak e Kattegatt esclusi, e una qualsiasi delle reti utilizzate presenta dimensioni delle maglie uguali o superiori a 100 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo sia conforme alle pertinenti condizioni di cui all'allegato X, punto A oppure
 - ii) le catture avvengano nello Skagerrak e nel Kattegat e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 90 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti condizioni di cui all'allegato X, punto B oppure
 - iii) le catture avvengano nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest, e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 70 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti condizioni indicate nell'allegato XI, punto A oppure
 - iv) le catture avvengano nella divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 55 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti condizioni indicate nell'allegato XI, punto B.

▼M6

- b) Per ogni viaggio nel quale sono impiegate soltanto reti con maglie di un'unica forcilla di dimensioni, gli sbarchi sono vietati qualora le catture effettuate in ciascuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V, e tenute a bordo, non soddisfino le relative condizioni di cui al pertinente allegato.

▼M2

- 5. a) La percentuale di specie bersaglio e di altre specie è ottenuta sommando tutti i quantitativi tenuti a bordo o trasbordati di specie bersaglio e di altre specie di cui agli allegati da I a V.
- b) Tuttavia, le modalità per ottenere la percentuale delle specie bersaglio e delle altre specie tenute a bordo quando esse sono state catturate con una rete o più reti trainate simultaneamente

▼M2

da più di un peschereccio sono elaborate in conformità della procedura di cui all'articolo 48.

6. Anteriormente al 31 maggio 2001, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'applicazione delle condizioni stabilite al presente articolo, all'articolo 15 ed ai pertinenti allegati. In base a tali relazioni, la Commissione presenta le opportune proposte. Il Consiglio decide, in base alle eventuali proposte, anteriormente al 31 ottobre 2001.

▼B*Articolo 5*

1. Le percentuali di cui agli allegati I, II, III, IV, V, X e XI sono calcolate in proporzione del peso vivo totale degli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
2. Tuttavia, se da un peschereccio sono stati trasbordati dei quantitativi di organismi marini, si deve tenere conto delle percentuali di cui al paragrafo 1 nell'effettuare il calcolo proporzionale.
3. Ai comandanti dei pescherecci che non compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 non è consentito trasbordare organismi marini su altri pescherecci né accettare trasbordi di organismi marini da altri pescherecci.
4. Le percentuali di cui al paragrafo possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

▼M6**▼B**

6. Ai fini del presente articolo l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

*Articolo 6***▼M6**

1. a) È vietato tenere a bordo o utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe aventi più di 100 maglie su qualunque circonferenza del sacco stricto sensu, escluse le giunture e le ralinghe laterali. Questa disposizione si applica alle reti a strascico, alle sciabiche danesi o agli attrezzi da traino analoghi con maglie di dimensioni comprese nella forcella da 90 a 119 millimetri.

▼B

- b) Il primo comma non si applica alle sfogliare.
2. In ciascun singolo sacco stricto sensu il numero delle maglie intorno a ciascuna circonferenza del sacco non aumenta dall'estremità anteriore all'estremità posteriore. La presente disposizione si applica a tutte le reti da traino con maglie di dimensione uguale o superiore a 55 millimetri.
3. Il numero di maglie, escluse quelle delle ralinghe laterali, in qualsiasi punto su ciascuna circonferenza dell'avansacco non è inferiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco stricto sensu, escluse quelle delle ralinghe laterali. La presente disposizione si applica a tutte le reti da traino con maglie di dimensione uguale o superiore a 55 millimetri.

Articolo 7

1. a) In qualsiasi rete da traino si possono inserire pannelli a maglia quadrata con maglie di almeno 80 millimetri.
- b) In alternativa, le reti a strascico, le sciabiche danesi o attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensione uguale o superiore a 100 millimetri possono essere muniti di pannelli autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conserva-

▼B

zione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund⁽¹⁾.

2. Ogni pannello a maglia quadrata:
 - a) è posto nella parte o sezione superiore della rete di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco;
 - b) non può essere ostruito in alcun modo da prolungamenti interni o esterni del sacco;
 - c) ha lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso deve avere una lunghezza di almeno 2 metri;
 - d) è costituito di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete aventi nodi antiscivolo, ed è inserito in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca;
 - e) è costituito in modo che il numero delle maglie nella fila di maglie anteriore del pannello sia pari o superiore al numero delle maglie nella fila di maglie posteriore del pannello.

3. In ogni rete in cui un pannello a maglia quadrata è inserito in una parte non conica della rete stessa vi devono essere al massimo cinque maglie a losanga aperte tra ciascun lato del pannello e le adiacenti ralinghe laterali della rete.

In ogni rete in cui un pannello a maglia quadrata è inserito, interamente o in parte, in una parte conica della rete stessa vi devono essere al massimo cinque maglie a losanga aperte tra la fila di maglie posteriore del pannello a maglia quadrata e le adiacenti ralinghe laterali della rete.

▼M6

4. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), le reti a strascico, le scia-biche danesi o gli attrezzi trainati analoghi con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79 millimetri devono essere muniti di un pannello a maglia quadrata con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 millimetri.

▼B

5. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), è vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di crostacei del genere *Pandalus* catturati con reti a strascico con maglie di dimensioni comprese tra 32 e 54 millimetri, a meno che la rete sia munita di un pannello a maglia quadrata o di una finestra con maglie uguali o superiori a 70 millimetri ► **M6** o di una porta di uscita il cui impiego è stabilito secondo le condizioni fissate all'articolo 46 ◀.

6. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 si applicano soltanto all'interno delle regioni 1 e 2.

7. Nel valutare la dimensione delle maglie di una rete da traino non si prendono in considerazione le misure della dimensione delle maglie delle pezze di rete a maglia quadrata inserite in qualsiasi parte della rete.

Articolo 8

1. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino costituita, interamente o in parte, nel sacco di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore superiore a 8 millimetri.

2. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino costituita, interamente o in parte, nel sacco di pezze di rete ottenute con fili accoppiati, a meno che questi ultimi non siano circa dello stesso spessore e che lo spessore totale dei fili accoppiati su ciascun lato della maglia non sia superiore a 12 millimetri.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle reti da traino pelagiche.

⁽¹⁾ GU L 162 del 18.5.1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/96 (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 8).

▼B*Articolo 9*

1. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete da traino il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a diamante.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle reti da traino il cui sacco abbia una dimensione di maglia inferiore o uguale a 31 mm.

▼M6*Articolo 10*

Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo è vietato:

- a) trasbordare organismi marini e
- b) conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, a meno che almeno il 95 % in peso degli stessi non consista in molluschi bivalvi.

▼B

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI FISSI*Articolo 11*

1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche di cui agli allegati VI e VII e in funzione, se del caso, del periodo, è proibito utilizzare o tenere a bordo reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli, tranne qualora:
 - a) le catture effettuate con la rete e tenute a bordo comprendano una percentuale di specie bersaglio non inferiore al 70 %,
 - b) — nel caso di reti da posta fisse e di reti da posta impiglianti, la dimensione di maglia corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato,

— nel caso di tramagli, la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato.
2. La percentuale minima di specie bersaglio può essere ottenuta aggiungendo i quantitativi di tutte le specie bersaglio catturate.

Articolo 12

1. La percentuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1 è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi.

Articolo 13

Gli articoli 11 e 12 non si applicano alle catture di salmonidi, lamprede o *Myxinidae*.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE RETI E CONDIZIONI DI IMPIEGO*Articolo 14*

La cernita avviene immediatamente dopo aver rimosso le catture dalla rete o dalle reti.

▼M2

Articolo 15

1. I quantitativi di organismi marini catturati che superano le percentuali consentite specificate negli allegati da I a VII, X e XI non possono essere sbarcati e sono rigettati in mare prima di ogni sbarco.
2. In nessun momento del viaggio, dopo la cernita delle catture, la percentuale di specie bersaglio di cui agli allegati da I a VII tenute a bordo può essere inferiore alla metà delle percentuali minime di specie bersaglio di cui ai suddetti allegati.
3. I comandanti dei pescherecci che sono tenuti a compilare il giornale di bordo devono garantire che, dopo la scadenza delle prime ventiquattrore di viaggio, la percentuale minima di specie bersaglio definita negli allegati da I a VII, X e XI sia soddisfatta al momento di ogni stesura del giornale di bordo, secondo le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
4. Ogniquale volta, durante un viaggio, un peschereccio entri nuovamente in una delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V, la percentuale minima di specie bersaglio di cui agli allegati da I a VII, X e XI, catturate e tenute a bordo, provenienti dalla regione o dalla zona geografica in cui durante il viaggio in questione è stata precedentemente esercitata l'attività di pesca, deve essere soddisfatta entro due ore.

▼B

Articolo 16

Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurre effettivamente le dimensioni.

Tale disposizione non esclude l'impiego di alcuni dispositivi il cui elenco e la relativa descrizione tecnica sono redatti secondo la procedura di cui all'articolo 48.

TITOLO III

TAGLIA MINIMA DEGLI ORGANISMI MARINI*Articolo 17*

Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato XII per le specie e le zone geografiche in questione.

Articolo 18

1. La taglia di un organismo marino è misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XIII.
2. Ove sia consentito utilizzare più di un metodo di misurazione della taglia di un organismo marino, tale organismo è considerato conforme alla taglia minima se dall'applicazione di uno di questi metodi si ottiene una taglia pari o superiore alla taglia minima corrispondente.
3. Gli astici, le aragoste, i molluschi bivalvi e gasteropodi, appartenenti a tutte le specie siffatte per le quali nell'allegato XII è fissata una taglia minima, possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.

▼M6

4. a) Per le catture di granchi di mare effettuate con nasse, un massimo dell'1 % in peso delle catture totali di granchi di mare o di parti degli stessi tenuti a bordo durante un viaggio o sbarcati al termine di esso può consistere in chele di granchio staccate.
- b) Per le catture di granchi di mare effettuate con attrezzi diversi dalle nasse, un massimo di 75 kg di chele di granchio staccate può essere tenuto a bordo in un qualsiasi momento del viaggio o essere sbarcato al termine di questo.

▼B

Articolo 19

1. Gli organismi marini sotto taglia non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) alle sardine, alle acciughe, alle aringhe, ai suri e agli sgombri, entro un limite del 10 % in peso vivo delle catture globali di ciascuna di queste specie tenute a bordo. La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita;
 - b) agli organismi marini diversi da quelli enumerati negli allegati da I a V quali specie bersaglio per le categorie di dimensioni di maglia 0-15 o 16-31 millimetri e catturati con un attrezzo trainato avente una dimensione di maglia inferiore a 32 millimetri, purché questi organismi non siano sottoposti a cernita e non vengano venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano.
3. Tuttavia le sardine, acciughe, suri o sgombri sotto taglia, catturati per essere utilizzati come esca viva, possono essere tenuti a bordo, purché vivi.

TITOLO IV

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PESCA DI
ALCUNI ORGANISMI MARINI***Articolo 20***Restrizioni per la pesca dell'aringa**

1. È proibito tenere a bordo aringhe catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:
 - a) dal 1° gennaio al 30 aprile, nella zona geografica situata a nord-est della linea che congiunge il Mull o Kintyre al Corsewall Point;
 - b) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
 - costa occidentale della Danimarca a 55° 30' latitudine nord,
 - 55° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
 - 57° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
 - costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord;
 - c) dal 15 agosto al 15 settembre, nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 55° 30' e 55° 45' latitudine nord;
 - d) dal 15 agosto al 30 settembre, nella zona geografica delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti:
 - Butt of Lewis,
 - Cape Wrath,
 - 58° 55' latitudine nord e 5° 00' longitudine ovest,
 - 58° 55' latitudine nord e 7° 10' longitudine ovest,
 - 58° 20' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,
 - 57° 40' latitudine nord e 8° 20' longitudine ovest,
 - il punto situato sulla costa occidentale dell'isola North Uist a 57° 40' latitudine nord e a partire da questo punto lungo la costa settentrionale dell'isola sino al punto della costa situato a 57° 40' 36" latitudine nord e a 7° 20' 39" longitudine ovest,
 - 57° 50' 3" latitudine nord e 7° 8' 6" longitudine ovest,
 - lungo la costa occidentale dell'isola di Lewis in direzione nord-est fino al punto di partenza (Butt of Lewis);

▼B

- e) dal 15 agosto al 30 settembre, nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base fra 50° 10' e 54° 45' latitudine nord;

▼M3

- f) i) dal 21 settembre al 15 novembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalla costa dell'isola di Man e da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:
- 54° 20' 00" latitudine nord, 04° 25' 05" longitudine ovest e 54° 20' 00" latitudine nord, 03° 57' 02" longitudine ovest,
 - 54° 20' 00" latitudine nord, 03° 57' 02" longitudine ovest e 54° 17' 05" latitudine nord, 03° 56' 08" longitudine ovest,
 - 54° 17' 05" latitudine nord, 03° 56' 08" longitudine ovest e 54° 14' 06" latitudine nord, 03° 57' 05" longitudine ovest,
 - 54° 14' 06" latitudine nord, 03° 57' 05" longitudine ovest e 54° 00' 00" latitudine nord, 04° 07' 05" longitudine ovest,
 - 54° 00' 00" latitudine nord, 04° 07' 05" longitudine ovest e 53° 51' 05" latitudine nord, 04° 27' 08" longitudine ovest,
 - 53° 51' 05" latitudine nord, 04° 27' 08" longitudine ovest e 53° 48' 05" latitudine nord, 04° 50' 00" longitudine ovest,
 - 53° 48' 05" latitudine nord, 04° 50' 00" longitudine ovest e 54° 04' 05" latitudine nord, 04° 50' 00" longitudine ovest,
- ii) dal 21 settembre al 31 dicembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalle seguenti coordinate:
- costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54° 15' latitudine nord,
 - 54° 15' latitudine nord e 5° 15' longitudine ovest,
 - 53° 50' latitudine nord e 5° 50' longitudine ovest,
 - costa orientale dell'Irlanda a 53° 50' latitudine nord;

▼B

- g) tutto l'anno, nella divisione CIEM VIIa nella zona geografica compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53° 20' latitudine nord e a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man);
- h) tutto l'anno, nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge il Mull of Logan, situato a 54° 44' latitudine nord e 4° 59' longitudine ovest, al Laggantalluch Head, situato a 54° 41' latitudine nord e 4° 58' longitudine ovest);
- i) nel 1997 e successivamente ogni tre anni, dal secondo venerdì di gennaio e per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa sud-orinetale dell'Irlanda a 52° 00' latitudine nord,
 - 52° 00' latitudine nord e 6° 00' longitudine ovest,
 - 52° 30' latitudine nord e 6° 00' longitudine ovest,
 - costa sud-orientale dell'Irlanda a 52° 30' latitudine nord;
- j) nel 1997 e successivamente ogni tre anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00' longitudine ovest,
 - 51° 15' latitudine nord e 9° 00' longitudine ovest,
 - 51° 15' latitudine nord e 11° 00' longitudine ovest,
 - 52° 30' latitudine nord e 11° 00' longitudine ovest,
 - costa occidentale dell'Irlanda a 52° 30' latitudine nord;
- k) nel 1998 e successivamente ogni tre anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00' longitudine ovest,
 - 51° 15' latitudine nord e 9° 00' longitudine ovest,
 - 51° 15' latitudine nord e 7° 30' longitudine ovest,
 - costa meridionale dell'Irlanda a 52° 00' latitudine nord.

▼B

2. È tuttavia consentito tenere a bordo aringhe provenienti da una delle zone summenzionate, purché il loro quantitativo non superi il 5 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.

3. Nonostante il paragrafo 1, lettera f) ii) e lettera h), ai pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri, aventi come base un porto situato sulla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord tra 53° 00' e 55° 00' latitudine nord, è consentito tenere a bordo quantitativi di aringhe delle zone di cui, al paragrafo 1, lettera f) ii) e lettera h). È autorizzata esclusivamente la pesca con reti da posta derivanti aventi una dimensione di maglia uguale o superiore a 54 millimetri.

*Articolo 21***Restrizioni per la pesca dello spratto a tutela dell'aringa**

1. È proibito tenere a bordo spratti catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

- a) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55° 00' latitudine nord, si dirige a est fino a 1° 00' longitudine ovest, quindi a nord sino a 55° 30' latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;
- b) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre, nelle acque interne del Moray Firth ad ovest di 3° 30' longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth ad ovest di 3° 00' longitudine ovest;
- c) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
 - costa occidentale della Danimarca 55° 30' latitudine nord,
 - 55° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
 - 57° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
 - costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord.

2. Tuttavia è consentito tenere a bordo spratti provenienti da una delle zone descritte purché il loro quantitativo non superi il 5 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.

*Articolo 22***Restrizioni per la pesca dello sgombrò**

1. È vietato tenere a bordo sgombri pescati entro la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:

- costa meridionale del Regno Unito a 2° 00' longitudine ovest,
- 49° 30' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,
- 49° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,
- 52° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine ovest,
- costa occidentale del Regno Unito a 52° 00' latitudine nord,

salvo se il peso degli sgombri non supera il 15 %, in peso vivo, delle quantità totali di sgombri e altri organismi marini che si trovano a bordo, pescate in tale zona.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) ai pescherecci che utilizzano solo reti da posta e/o lenze a mano;
- b) ai pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche danesi o altre reti da traino analoghe, purché detti pescherecci abbiano a bordo una quantità minima del 75 %, in peso vivo, di organismi marini diversi da acciughe, aringhe, suri, sgombri, cefalopodi pelagici e

▼B

sardine, quantità calcolata in percentuale del peso vivo totale di tutti gli organismi marini a bordo;

- c) ai pescherecci non attrezzati per la pesca sui quali si trasbordano sgombri.

3. Tutti gli sgombri che si trovano a bordo si considerano catturati nella zona di cui al paragrafo 1 salvo quelli la cui presenza a bordo sia stata dichiarata, secondo i seguenti commi, prima dell'entrata del peschereccio in tale zona.

Il comandante di un peschereccio con sgombri a bordo il quale intenda penetrare in tale zona per pescarvi deve notificare all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona intende pescare, l'ora e il luogo in cui prevede di arrivare in tale zona. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'arrivo del peschereccio in tale zona.

Quando penetra in tale zona, il comandante del peschereccio deve notificare all'autorità di controllo competente i quantitativi di sgombrò detenuti a bordo e registrati nel giornale di bordo. Il comandante può essere invitato a presentare ai fini di verifica il giornale di bordo e le catture presenti a bordo nel momento e nel luogo determinati dalla competente autorità di controllo. Tale verifica non può tuttavia essere effettuata più di sei ore dopo che l'autorità di controllo abbia ricevuto la notificazione delle quantità di sgombrò presenti a bordo e il luogo della verifica deve essere situato il più vicino possibile all'entrata in tale zona.

Il comandante di un peschereccio il quale intenda penetrare in tale zona per trasbordare sgombri sulla propria nave notifica l'ora e il luogo del trasbordo previsto all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona esso verrà effettuato. Tale notificazione deve essere fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'esecuzione del trasbordo. Non appena terminato il trasbordo, il comandante notifica all'autorità di controllo competente le quantità di sgombrò trasbordate sulla propria nave.

▼M6**▼B***Articolo 23***Restrizioni per la pesca delle acciughe**

1. È proibito tenere a bordo acciughe catturate utilizzando reti da traino pelagiche nella divisione CIEM VIIIc o pescare acciughe con reti da traino pelagiche nella suddetta divisione.
2. Nella divisione di cui al paragrafo 1 è proibito avere a bordo contemporaneamente reti da traino pelagiche e ciancioli.

*Articolo 24***Restrizioni per la pesca del tonno**

1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetti striati, tonni obesi o albacore catturati con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36° 30' latitudine nord e nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine nord e a est di 17° 30' longitudine ovest o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.
2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE circostanti le isole Canarie e Madera o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.

▼B*Articolo 25***Restrizioni per la pesca dei gamberi a tutela del pesce piatto**

1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di gamberetti grigi e gamberetti rosa catturati con attrezzi a strascico aventi una dimensione delle maglie compresa tra 16 e 31 millimetri, tranne qualora a bordo del peschereccio sia installato un dispositivo funzionante, allo scopo di separare gli individui di pesce piatto dai gamberetti grigi e dai gamberetti rosa a seconda delle catture.

▼M5

2. Al più tardi il 1° luglio 2002, per la cattura di gamberetti grigi e di gamberetti rosa è utilizzata una rete da traino selettiva o una rete da traino con una porta di uscita conformemente alle norme particolareggiate che gli Stati membri stabiliscono secondo quanto previsto all'articolo 46. Dette norme sono applicabili soltanto alle reti trainate da pescherecci.

▼B

3. Ai pescherecci non conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è tuttavia consentito tenere a bordo gamberetti grigi o rosa, purché i relativi quantitativi non superino il 5 % del peso vivo totale degli organismi marini che si trovano a bordo.

*Articolo 26***Restrizioni per la pesca del salmone e della trota di mare**

1. I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita ma devono essere immediatamente rigettati in mare se sono catturati:

- nelle acque situate oltre un limite di 6 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri, nelle regioni 1, 2, 3 e 4;
- in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, fuori dalle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri nelle regioni 1, 2, 3 e 4, tranne nelle acque soggette alla giurisdizione della Groenlandia e isole Færøer;
- con qualsiasi rete da traino.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai salmoni e alle trote di mare catturati nello Skagerrak e nel Kattegat.

*Articolo 27***Restrizioni per la pesca della busbana norvegese a tutela del pesce tondo**

1. È proibito tenere a bordo busbane norvegesi catturate con qualsiasi attrezzo da traino nella zona delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti:

- un punto sulla costa orientale del Regno Unito a 56° latitudine nord sino a 2° longitudine est,
- successivamente verso nord sino al 58° latitudine nord, ad ovest fino a 0° 30' longitudine ovest, a nord sino a 59° 15' latitudine nord, a est fino a 1° longitudine est, a nord sino a 60° latitudine nord e ad ovest sino a 0° 00' longitudine,
- a partire da questo punto verso nord sino a 60° 30' latitudine nord, ad ovest sino alla costa delle isole Shetland, successivamente ad ovest da 60° latitudine nord sulla costa occidentale delle isole Shetland sino a 3° longitudine ovest, verso sud sino a 58° 30' latitudine nord,
- e infine verso occidente fino alla costa del Regno Unito.

2. È tuttavia consentito tenere a bordo busbane norvegesi provenienti dalla zona e catturate con gli attrezzi descritti al paragrafo 1, purché il loro quantitativo non superi il 5 % del peso complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in detta zona con gli attrezzi considerati.

▼B*Articolo 28***Restrizioni alla pesca del nasello**

1. È vietata la pesca con reti, sciabiche danesi o reti da traino analoghe nelle zone geografiche e durante i periodi indicati in appresso:

▼M6

a) dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:

- 43° 46,5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,
- 44° 01,5' latitudine nord e 7° 54,4' longitudine ovest,
- 43° 25' latitudine nord e 9° 12' longitudine ovest,
- 43° 10' latitudine nord e 9° 12' longitudine ovest;

▼B

c) dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate seguenti:

- il punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37° 50' latitudine nord,
- 37° 50' latitudine nord, 9° 08' longitudine ovest,
- 37° 00' latitudine nord, 9° 07' longitudine ovest,
- il punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37° 00' latitudine nord;

2. Nelle zone e nei periodi di cui al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo qualsiasi rete a strascico, sciabica danese o attrezzo da traino analogo, a meno che non siano riposti in base alle disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

*Articolo 29***▼M6****Condizioni applicabili nelle principali zone di ripopolamento della passera****▼B**

1. È vietato a qualsiasi peschereccio superiore a 8 metri di lunghezza fuori tutto utilizzare reti a strascico, sciabiche danesi o altri attrezzi trainati analoghi nelle seguenti zone geografiche:

- a) la zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51° 00' latitudine nord, del Belgio e dei Paesi Bassi sino a 53° 00' latitudine nord, misurata a partire dalle linee di base;
- b) la zona delimitata da una linea che congiunge le coordinate seguenti:
- un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57° 00' latitudine nord,
 - 57° 00' latitudine nord e 7° 15' longitudine est,
 - 55° 00' latitudine nord e 7° 15' longitudine est,
 - 55° 00' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
 - 54° 30' latitudine nord e 7° 00' longitudine est,
 - 54° 30' latitudine nord e 7° 30' longitudine est,
 - 54° 00' latitudine nord e 7° 30' longitudine est,
 - 54° 00' latitudine nord e 6° 00' longitudine est,
 - 53° 50' latitudine nord e 6° 00' longitudine est,
 - 53° 50' latitudine nord e 5° 00' longitudine est,
 - 53° 30' latitudine nord e 5° 00' longitudine est,
 - 53° 30' latitudine nord e 4° 15' longitudine est,
 - 53° 00' latitudine nord e 4° 15' longitudine est,
 - un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53° 00' latitudine nord;

▼B

- c) la zona di 12 miglia dalla costa occidentale della Danimarca partendo da 57° 00' latitudine nord e spostandosi verso nord sino al faro di Hirtshals, misurata a partire dalle linee di base.
2. a) Sono tuttavia autorizzati a pescare con sfogliare nelle zone di cui al paragrafo 1 i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio del 27 giugno 1994. È vietato usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste superi i 9 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi articoli e supporti.
- b) Nonostante l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci che superano 8 metri di lunghezza fuori tutto può essere rilasciato un permesso di pesca speciale ai fini di cui alla lettera a).
- c) I pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale di cui alle lettere a) e b) debbono soddisfare i seguenti criteri:
- essere ripresi in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione tale che la potenza motrice totale dei pescherecci di ciascun elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1° gennaio 1998;
 - la loro potenza motrice non è superiore a 221 kilowatts (kW) e, nel caso di motore ridotto, non è superiore a 300 kW prima della riduzione.
- d) Un peschereccio che compare nell'elenco può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci purché:
- nessuna singola sostituzione comporti un aumento, per ciascuno Stato membro, della sua potenza motrice totale di cui alla lettera c), primo trattino,
 - la potenza motrice di un peschereccio di sostituzione non sia superiore in qualsiasi momento a 221 kW,
 - il motore di un peschereccio di sostituzione non sia ridotto e
 - la lunghezza fuori tutto di un peschereccio di sostituzione non sia superiore a 24 metri.
- e) Un motore di ogni singolo peschereccio che figura nell'elenco di uno Stato membro può essere sostituito, purché:
- la potenza del motore di sostituzione non sia superiore a 221 kW in qualsiasi momento
 - il motore di sostituzione non sia ridotto, e
 - la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata alla lettera c), primo trattino per tale Stato membro.
- f) Ai pescherecci che non soddisfano i criteri di cui al presente paragrafo è ritirato il permesso di pesca speciale.
3. Nonostante il paragrafo 2, lettera a) i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale la cui attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi sono autorizzati ad utilizzare sfogliare di lunghezza complessiva superiore a 9 metri quando operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, purché sia stato loro rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale a questo scopo. Gli ulteriori permessi di pesca speciale sono rinnovati ogni anno.
- Uno o più pescherecci ai quali sia stato rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale possono essere sostituiti da un altro peschereccio, a condizione che:
- quest'ultimo non sia superiore a 70 tsl e la sua lunghezza fuoritutto non superi i 20 metri,

▼B

- la sua capacità non superi i 180 kW e la sua lunghezza fuoritutto non sia superiore a 20 metri.

Ai pescherecci che non soddisfano più i criteri di cui al presente paragrafo è ritirato permanentemente il permesso di pesca speciale.

4. a) In deroga al paragrafo 1:

- i pescherecci, la cui potenza motrice non è superiore, in qualsiasi momento, a 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non è stata superiore a 300 kW prima della riduzione, ►M3 possono pescare nelle zone di cui in tale paragrafo utilizzando reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi ◄,
- i pescherecci che operano in coppia e la cui potenza motrice combinata non supera, in qualsiasi momento, i 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non è stata superiore a 300 kW prima della riduzione, possono pescare nelle suddette zone utilizzando reti a strascico a coppia.

▼M3

- b) Tuttavia, i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia purché:

▼B

- i) — le catture di cicerelli e/o spratti tenute a bordo ed effettuate nelle suddette zone costituiscano almeno il 90 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone, e
- i quantitativi di passera e/o sogliola tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 2 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone oppure
- ii)

▼M3

- per le reti a strascico a divergenti o per le reti a strascico a coppia, la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 100 millimetri, e

▼B

- i quantitativi di passera e/o di sogliola tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 5 % del peso totale degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone oppure
- iii) — la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 80 millimetri e
- l'uso di tale dimensione di maglia sia limitato ad una zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a nord di 51°00' di latitudine nord e
- i ►M1 quantitativi di passera e/o sogliola ◄ tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 5 % del peso vivo complessivo degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone oppure

▼M3

- iv) per le sciabiche danesi, la dimensione di maglia utilizzata sia almeno di 100 millimetri.

▼B

5. ►M3 All'interno delle zone in cui non è consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi ◄ è vietato avere a bordo tali reti, tranne qualora esse siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 48.

▼M5*Articolo 29 bis***Restrizioni per la pesca del cicerello**

1. Negli anni 2000, 2001 e 2002, è vietato sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce le coordinate seguenti:

- la costa orientale dell'Inghilterra a 55° 30' di latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,
- la costa orientale della Scozia a 2° 00' di longitudine ovest.

2. Anteriormente al 1° marzo 2001 e di nuovo anteriormente al 1° marzo 2002, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sugli effetti della disposizione di cui al paragrafo 1. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può proporre le opportune modifiche alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

▼B

TITOLO V

RESTRIZIONI PER ALCUNI TIPI DI PESCA ED ATTIVITÀ ASSOCIATE*Articolo 30***Restrizioni per l'utilizzazione di attrezzi da traino demersali**

1. Ai pescherecci è vietato tenere a bordo o usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, sia superiore a 24 metri o possa essere estesa ad una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza dell'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi o supporti.

2. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa fra 32 e 99 millimetri in una delle seguenti zone geografiche:

- a) il Mare del Nord a nord di una linea che congiunge i seguenti punti:
- un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord,
 - verso est sino a 55° latitudine nord e 05° longitudine est,
 - verso nord fino a 56° latitudine nord,
 - ed infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord;

▼M1

- b) la divisione CIEM Vb e la sottozona CIEM VI a nord di 56° latitudine nord.

▼B

All'interno delle zone di cui alle lettere a) e b) è vietato tenere a bordo sfogliare aventi una rete con dimensioni di maglia comprese tra 32 e 99 millimetri, tranne qualora siffatta rete sia riposta in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi con dimensioni di maglia comprese fra 80 e 99 millimetri all'interno della zona geografica di cui al paragrafo 2, lettera a). All'interno di tale zona è vietato tenere a bordo reti a strascico a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 millimetri, tranne qualora siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

▼B*Articolo 31***Metodi di pesca non convenzionali**

1. È vietato catturare organismi marini con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, veleni o narcotici oppure corrente elettrica.
2. È vietato vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di qualsiasi tipo di proiettile.

*Articolo 32***Restrizioni all'impiego di apparecchiature di classificazione automatica**

1. È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia o sesso di aringhe, sgombri e suri.
2. Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare siffatte apparecchiature, purché:
 - a) il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure uno o più ciancioli o analoghi attrezzi da pesca
oppure
 - b) i) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo sia conservata in stato congelato, i pesci classificati siano immediatamente congelati dopo la classificazione e i pesci non classificati siano rigettati, eccettuato quanto stabilito all'articolo 19,
e
ii) le attrezzature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire che i pesci siano immediatamente congelati e in modo da non consentire rigetti in mare.
3. I pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell'Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di classificazione automatica anche nel Kattegat, purché un permesso di pesca speciale sia stato rilasciato a tal fine.

Il permesso di pesca speciale definisce specie, zone, periodi e qualsiasi altro requisito applicabile per l'impiego e la presenza a bordo delle apparecchiature di classificazione.

*Articolo 33***Restrizioni per l'uso dei ciancioli**

1. È vietato circondare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini.
2. Nonostante l'articolo 1, il paragrafo 1 si applica in tutte le acque a tutti i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro.

▼M3

3. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano alle condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (Washington, 15 maggio 1998) e firmato dalla Comunità il 12 maggio 1999. I nomi e le caratteristiche tecniche di questi pescherecci figureranno su un elenco redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48.



Articolo 34

Restrizioni per le attività di pesca nella zona delle 12 miglia al largo del Regno Unito e dell'Irlanda

1. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone all'interno delle 12 miglia dalle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, misurate dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.
2. Sono tuttavia autorizzati a pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 con le sfogliare i pescherecci di una delle seguenti categorie:
 - a) pescherecci entrati in servizio anteriormente al 1° gennaio 1987 e con una potenza motrice non superiore a 221 kW e, in caso di motore ridotto, non superiore a 300 kW prima della riduzione;
 - b) pescherecci entrati in servizio dopo il 31 dicembre 1986, con un motore non ridotto e una potenza motrice non superiore a 221 kW, e aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri;
 - c) pescherecci ai quali sia stato sostituito, dopo il 31 dicembre 1986, il motore con un motore di potenza non ridotta non superiore a 221 kW.
3. Nonostante il paragrafo 2, è vietato utilizzare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la lunghezza complessiva delle aste sia superiore a 9 metri o possa essere portata ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne qualora si operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 millimetri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi articoli o supporti.
4. Ai pescherecci che non soddisfano i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non è consentito praticare le attività di pesca menzionate negli stessi paragrafi.
5. Ai pescherecci non autorizzati ad usare sfogliare è vietato tenere a bordo tali reti nelle zone di cui al presente articolo, tranne qualora siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 48.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SKAGERRAK E IL KATTEGAT

Articolo 35

Nonostante l'articolo 19, paragrafo 1, gli organismi marini sotto taglia catturati nello Skagerrak o nel Kattegat possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita entro il limite del 10 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo.

Articolo 36

I salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma debbono essere immediatamente rigettati in mare quando sono catturati in zone dello Skagerrak e del Kattegat situate al di fuori del limite delle quattro miglia, misurato dalle linee di base dello Stato membro.

▼B

Articolo 37

1. Dal 1° luglio al 15 settembre è vietato utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 32 millimetri nelle acque situate entro tre miglia dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat.
2. Nelle suddette acque e durante il periodo di cui al paragrafo 1 può essere tuttavia praticata la pesca con reti da traino:
 - di gamberelli boreali (*Pandalus borealis*), con reti aventi una dimensione minima di maglia di 30 mm;
 - di blenni vivipari (*Zoarces viviparus*), ghiozzi (*Gobiidae*) o scorfani (*Cottus* spp) da utilizzare come esche, con reti di qualsiasi dimensione di maglia.

Articolo 38

È vietato tenere a bordo aringhe, sgombri o spratti catturati utilizzando reti da traino o cianciole tra la mezzanotte del sabato e la mezzanotte della domenica nello Skagerrak e dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica nel Kattegat.

Articolo 39

Nel Kattegat è vietato l'uso delle sfogliare.

Articolo 40

Durante i periodi e nelle zone di cui agli articoli 37, 38 e 39 del presente regolamento, e nei casi in cui le reti da traino e le sfogliare non possono essere utilizzate, è proibito tenere a bordo tali reti tranne qualora esse siano riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 41

Nonostante l'articolo 31, è consentito utilizzare corrente elettrica o arpioni scagliati con cannoncini per catturare tonni, o squali elefante (*Cetorhinus maximus*) nello Skagerrak e nel Kattegat.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TECNICHE

*Articolo 42***Operazioni di trasformazione**

1. È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine. Il divieto non si applica alla trasformazione o al trasbordo degli scarti.
2. Il paragrafo 1 non si applica, tuttavia, alla produzione di surimi e polpa di pesce a bordo di un peschereccio.

*Articolo 43***Ricerca scientifica**

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
2. Gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:
 - rispondano ai requisiti di cui all'allegato XII del presente regolamento e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del

▼B

- 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾,
- siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

*Articolo 44***Ripopolamento artificiale e trapianto**

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di organismi marini, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Qualora il ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle acque di un altro Stato membro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.
2. Gli organismi marini catturati per le finalità specificate al paragrafo 1 del presente articolo e successivamente rigettati vivi in mare possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita, a condizione che siano soddisfatte le norme di commercializzazione adottate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 45*

1. Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini, la Commissione può, a complemento o in deroga al presente regolamento, prendere tutte le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 48.
2. Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato costiero può adottare, per quanto riguarda le acque soggette alla propria giurisdizione, le misure conservative non discriminatorie appropriate.
3. Le misure di cui al paragrafo 2, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione la Commissione conferma le suddette misure o ne chiede l'annullamento o la modifica. La decisione della Commissione viene immediatamente comunicata agli Stati membri.

Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione delle Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa entro un mese.

*Articolo 46***▼M5**

1. Gli Stati membri possono istituire misure per la conservazione e la gestione degli stock per quanto riguarda:
 - a) stock strettamente locali, che interessano soltanto lo Stato membro interessato;

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

▼M5

b) condizioni o modalità volte a limitare le catture mediante misure tecniche:

- i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca, o
- ii) che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella normativa suddetta;

a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e registrati nella Comunità o, in caso di attività di pesca non effettuate da un peschereccio, alle persone stabilite nello Stato membro interessato.

▼B

2. Ogni progetto volto ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere comunicato tempestivamente alla Commissione affinché possa presentare le proprie osservazioni.

Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale comunicazione, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure suddette alle disposizioni del paragrafo 1.

Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata a tutti gli Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, dopo avervi apportato le modifiche necessarie.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure tecniche nazionali alle disposizioni del paragrafo 1.

4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 48. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.

5. Le misure concernenti la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione a semplice titolo informativo.

Articolo 47

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio decide, sulla base di una proposta della Commissione, in merito alla fissazione di norme per l'impiego di combinazioni di dimensioni di maglie, da applicare dalla data di applicazione del presente regolamento.

Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento il Consiglio decide, sulla base di una proposta della Commissione, in merito alla revisione o modifica delle condizioni di cui agli allegati da I a XI, da applicarsi entro l'anno successivo a tale decisione.

2. Durante gli anni 1998, 1999 e 2000 gli Stati membri, quando chiedono alla Commissione di finanziare progetti sperimentali, danno la priorità ai progetti sperimentali che riguardano l'utilità dei pannelli a maglia quadrata o di altri dispositivi per aumentare la selettività degli attrezzi da traino. In sede di valutazione dei progetti sperimentali ai fini del finanziamento, la Commissione dà la priorità a tali progetti.

La Commissione presenta al Consiglio una relazione e contemporaneamente proposte appropriate sul finanziamento di detti progetti sperimentali entro quattro anni dalla data di adozione del presente regolamento.

▼B

Il Consiglio decide in merito a tali proposte entro un anno dalla data di presentazione.

Articolo 48

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Queste modalità possono riguardare, tra l'altro:

- norme tecniche per la determinazione dello spessore del filo,
- norme tecniche per la determinazione della dimensione di maglia,
- norme per il campionamento,
- elenchi e descrizioni tecniche dei dispositivi che possono essere fissati alle reti,
- norme tecniche per la misurazione della potenza motrice,
- norme tecniche relative a pezze a maglia quadrate,
- norme tecniche relative a pezze di rete,
- modifiche delle norme per l'impiego di combinazioni di dimensioni di maglie.

Articolo 49

Con effetto dal 1° gennaio 2000 sono abrogati i seguenti articoli o allegati del regolamento (CE) n. 894/97:

- articoli da 1 a 10,
- articoli da 12 a 17,
- gli allegati da I a VII.

I riferimenti al suddetto regolamento si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato XV.

Le denominazioni scientifiche degli organismi marini esplicitamente menzionati nel presente regolamento figurano nell'allegato XIV.

Articolo 50

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile con effetto dal 1° gennaio 2000, ad eccezione degli articoli 32, paragrafo 3 e 47 che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

ATTREZZI DA TRAINO Regioni 1 e 2 esclusi Skagerrak e Kattegat

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle magli (mm)									
	< 16	16-31	32-54	55-69	70-79	80-99	≥ 100	Ness-una		
	Percentuali minime di specie bersaglio									
	95	90/60 (³) (⁵)	60	30	90/60 (⁴)	90	35		30	70 (⁶)
Cicerello (<i>Ammodytidae</i>) (¹)	×	×			×		×		×	×
Cicerello (<i>Ammodytidae</i>) (²)		×			×		×	×	×	×
Busbana norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)		×			×		×	×	×	×
Latterino e sperlano (<i>Atherina</i> spp. e <i>Osmerus</i> spp.)		×			×		×	×	×	×
Cappellano (<i>Trisopterus minutus</i>)		×			×		×	×	×	×
Pesce fico (<i>Gadiculus argenteus</i>)		×			×		×	×	×	×
Cepola (<i>Cepolidae</i>)		×			×		×	×	×	×
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)		×			×		×	×	×	×
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)		×			×		×	×	×	×
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)		×			×		×	×	×	×
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)		×			×		×	×	×	×
Argentina (<i>Argentinidae</i>)		×			×		×	×	×	×
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)		×			×		×	×	×	×
Gamberetti (<i>Pandalus montagui</i> , <i>Crangon</i> spp., <i>Palaemon</i> spp.)			×	×			×	×	×	×
Sgombro (<i>Scomber</i> spp.)	Ø				×		×	×	×	×
Suro (<i>Trachurus</i> spp.)					×		×	×	×	×
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)					×		×	×	×	×
Calamaro (<i>Loliginidae</i> , <i>Ommastrephidae</i>)	Ø				×		×	×	×	×

▼ B

Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle magli (mm)									
	< 16	16-31	32-54	55-69	70-79	80-99	≥ 100			
	Percentuali minime di specie bersaglio									
	95	90/60 (¹) (%)	60	30	90/60 (¹) (%)	90	35	30	70 (²)	Nessuna
Pesce San Pietro (<i>Zeus faber</i>)	Øÿ								×	×
Pettine (<i>Chlamys opercularis</i>)	Øÿ								×	×
Pettine vario (<i>Chlamys varia</i>)	Øÿ								×	×
Triglia (<i>Mullidae</i>)	Øÿ								×	×
Cefalo (<i>Mugilidae</i>)	Øÿ								×	×
Pesce sorscio (<i>Nezumia</i> spp., <i>Trachyrhynchus</i> spp., <i>Malococephalus</i> spp.)	Øÿ								×	×
Pesce sciabola (<i>Trichiuridae</i>)	Øÿ								×	×
Rana pescatrice (<i>Laphiidae</i>)	Øÿ								×	×
Razza (<i>Rajidae</i>)	Øÿ								×	×
Sparidi (<i>Sparidae</i>)	Øÿ								×	×
Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)	Øÿ								×	×
Tutti gli altri organismi marini										×

► **MI** (¹) Nel Mare del Nord dal 1° marzo al 31 ottobre e per tutto l'anno nelle altre parti delle regioni 1 e 2, tranne nello Skagerrak e nel Kattegat. ▼

(²) Nel Marve del Nord dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio.

(³) Le catture tenute a bordo devono consistere:

- per almeno il 90 %, in un qualsiasi miscuglio idi due o più specie bersaglio, o
- per almeno il 60 %, in una delle specie bersaglio e non più del 5 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro e non più del 15 % di un qualsiasi miscuglio delle specie contrassegnate dal simbolo «Ø».

(⁴) Le catture tenute a bordo devono consistere:

- per almeno il 90 %, in un qualsiasi miscuglio di due o più specie bersaglio, o
- per almeno il 60 %, in una delle specie bersaglio e non più del 5 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro e non più del 15 % di un qualsiasi miscuglio delle specie contrassegnate dal simbolo«Ø»

(⁵) Le disposizioni riguardanti le limitazioni per le catture delle aringhe che possono essere tenute a bordo quando sono effettuate mediante reti con dimensione delle magli di 16-31 mm figurano nella normativa comunitaria che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture e talune condizioni cui sono soggette tali catture.

► **MI** (⁶) Nel corso del primo anno dalla data di applicazione del presente regolamento una percentuale minima di specie bersaglio del 50 % è pertinente per quanto riguarda le catture effettuate nella regione 2 ad eccezione del Mare del Nord, della divisione CIEM Vb e della sottozona VI a nord di 56° latitudine nord.. ▼

ALLEGATO II

ATTREZZI DA TRAINO: Regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa) ad est di 7°23'48" longitudine ovest

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle maglie (mm)							
	16-31		32-54		55-59		60-69	≥ 70
	Percentuali minime di specie bersaglio							
	50 %	90 %	90 %	90 %	30 %	70 %	70 %	Nessuna
Cicerello (<i>Ammodytidae</i>)		×		×		×	×	×
Busbana norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)		×		×		×	×	×
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)		×		×		×	×	×
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)		×		×		×	×	×
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)		×		×		×	×	×
Latterino e sperlano (<i>Atherina</i> spp e <i>Osmerus</i> spp)		×		×		×	×	×
Cappellano (<i>Trisopterus minutus</i>)		×		×		×	×	×
Pesce fico (<i>Gadiculus argenteus</i>)		×		×		×	×	×
Cepola (<i>Cepolidae</i>)		×		×		×	×	×
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)		×		×		×	×	×
Granchio d'arena (<i>Polybius henslowi</i>)	×			×		×	×	×
Gamberetto (<i>Pandalus montagui</i> , <i>Crangon</i> spp, <i>Palaemon</i> spp)	×		×		×		×	×
Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)				×		×	×	×
Suro (<i>Trachurus</i> spp)				×		×	×	×
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)				×		×	×	×
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)				×		×	×	×
Argentina (<i>Argentinidae</i>)				×		×	×	×
Calamaro (<i>Loliginidae</i> , <i>Ommastrephidae</i>)				×		×	×	×
Aguglia (<i>Belone</i> spp)				×		×	×	×
Busbana francese (<i>Trisopterus luscus</i>)				×		×	×	×



Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle maglie (mm)							
	16-31		32-54		55-59		60-69	≥ 70
	Percentuali minime di specie bersaglio							
	50 %	90 %	90 %	90 %	30 %	70 %	70 %	Nessuna
Sogliola fasciata (<i>Dicologlossa cuneata</i>)				×		×	×	×
Gambero (<i>Pandalus</i> spp.)			×		×		×	×
Abramidi (<i>Bramidae</i> , <i>Berycidae</i>)						×	×	×
Grungo (<i>Conger conger</i>)						×	×	×
Sparidi (<i>Sparidae</i> eccetto <i>Spondyliosoma cantharus</i>)						×	×	×
Scorpenidi (<i>Scorpaenidae</i>)						×	×	×
Sogliola (<i>Microchirus azevia</i> , <i>Microchirus variegatus</i>)						×	×	×
Musdee (<i>Phycis</i> spp)						×	×	×
Tracina (<i>Trachinidae</i>)						×	×	×
Capone (<i>Triglidae</i>)						×	×	×
Mennola (<i>Centracanthidae</i>)						×	×	×
Polpo (<i>Octopus vulgaris</i> , <i>Eledone cirrosa</i>)						×	×	×
Tordo marvizzo (<i>Labridae</i>)						×	×	×
Gamberetti (<i>Aristeus antennatus</i> , <i>Aristaeomorpha foliacea</i> , <i>Parapenaeus longirostris</i>)					×		×	×
Seppia (<i>Sepia officinalis</i>)							×	×
Pesce sorcio (<i>Malacocephalus</i> spp., <i>Nezumia</i> spp., <i>Trachyrhynchus</i> spp.)							×	×
Gattuccio (<i>Scylliorhinidae</i>)							×	×
Moridi (<i>Mora moro</i>)							×	×
Galateidi (<i>Galatheidae</i>)							×	×
Pesce San Pietro (<i>Zeus faber</i>)							×	×
Triglia (<i>Mullidae</i>)							×	×

Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle maglie (mm)					
	16-31		32-54	55-59	60-69	≥ 70
	Percentuali minime di specie bersaglio					
	50 %	90 %	90 %	90 %	30 %	70 %
Tutti gli altri organismi marini						
						×



ALLEGATO III

ATTREZZI DA TRAINO: Divisione CIEM IXa a est di 7°23'48" longitudine ovest

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

Specie bersaglio	Forcella dimensioni delle maglie (mm)	
	40-54	≥ 55
	Percentuali minime di specie bersaglio	
	60 % ⁽¹⁾	Nessuna
Cefalo (<i>Mugilidae</i>)	×	×
Sparidi (<i>Sparidae</i>)	×	×
Triglia (<i>Mullidae</i>)	×	×
Capone (<i>Triglidae</i>)	×	×
Tracina (<i>Trachinidae</i>)	×	×
Tordo marvizzo (<i>Labridae</i>)	×	×
Musdee (<i>Phycis</i> spp.)	×	×
Sogliola fasciata (<i>Dicologlossa cuneata</i>)	×	×
Linguattula (<i>Citharus linguatula</i>)	×	×
Grongo (<i>Conger conger</i>)	×	×
Pannocchia (<i>Squilla mantis</i>)	×	×
Gamberetto (<i>Parapenaeus longirostris</i> , <i>Pandalus</i> spp.)	×	×
Calamaro (<i>Ommastrephidae</i> , <i>Loliginidae</i>)	×	×
Polpo (<i>Octopus vulgaris</i>)	×	×
Seppia (<i>Sepia</i> spp.)	×	×
Sgombro (<i>Scomber</i> spp.)	×	×
Suro (<i>Trachurus</i> spp.)	×	×
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)	×	×
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	×	×
Latterino e sperlano (<i>Atherina</i> spp., <i>Osmerus</i> spp.)	×	×
Aguglia (<i>Belone</i> spp.)	×	×
Tutti gli altri organismi marini		×

⁽¹⁾ I quantitativi di qualsiasi miscuglio delle altre specie di cui all'allegato XII tenuti a bordo non possono superare, in peso, il 10 % delle catture totali tenute a bordo.

▼M1

ALLEGATO IV

ATTREZZI DA TRAINO — Skagerrak e Kattegat

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

Specie	Forcelle di dimensioni delle maglie (mm)							
	< 16	16-31	32-69	70-89	≥ 90			
	Percentuali minime di specie bersaglio							
	50 %	50 %	20 %	50 %	20 %	50 %	30 %	nessuna
Cicerello (<i>Ammodytidae</i>) ⁽³⁾	×	×	×	×	×	×	×	×
Cicerello (<i>Ammodytidae</i>) ⁽⁴⁾		×		×	×	×	×	×
Busbana norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)		×		×	×	×	×	×
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)		×		×	×	×	×	×
Tracina drago (<i>Trachinus draco</i>) ⁽¹⁾		×		×	×	×	×	×
Molluschi (<i>tranne Sepia</i>) ⁽¹⁾		×		×	×	×	×	×
Aguglia (<i>Belone belone</i>) ⁽¹⁾		×		×	×	×	×	×
Capone gorno (<i>Eutrigla gurnardus</i>) ⁽¹⁾		×		×	×	×	×	×
Argentina (<i>Argentina spp.</i>)		×		×	×	×	×	×
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)		×		×	×	×	×	×
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)			×	×	×	×	×	×
Gamberetti (<i>Crangon spp.</i> , <i>Palaemon adspersus</i>) ⁽²⁾			×	×	×	×	×	×
Sgombro (<i>Scomber spp.</i>)				×		×	×	×
Suro (<i>Trachurus spp.</i>)				×		×	×	×
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)				×		×	×	×
Gamberello boreale (<i>Pandalus borealis</i>)					×	×	×	×
Gamberetti (<i>Crangon spp.</i> , <i>Palaemon adspersus</i>) ⁽¹⁾					×	×	×	×
Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)							×	×
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)							×	×
Tutti gli altri organismi marini								×

⁽¹⁾ Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.

⁽²⁾ Al di fuori di 4 miglia dalle linee di base.

⁽³⁾ Dal 1° marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1° marzo al 31 luglio nel Kattegat.

⁽⁴⁾ Dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.



ALLEGATO V

ATTREZZI DA TRAINO: *Regioni 4, 5 e 6*A. **Regioni 4 e 5**

Specie	Forcella dimensioni delle maglie (mm)		
	20-39	40-64	≥ 65
	Percentuali minime di specie bersaglio		
	50 %	80 %	Nessuna
Boga (<i>Boops boops</i>)	*	*	*
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	*	*	*
Sgombro (<i>Scomber</i> spp.)		*	*
Suro (<i>Trachurus</i> spp.)		*	*
Tutti gli altri organismi marini			*

B. **Regione 6**

Specie	Forcella dimensioni delle maglie (mm)	
	45-50	≥ 100
	Percentuali minime di specie bersaglio	
	30 %	Nessuna
Gamberetti (<i>Penaeus subtilis</i> , <i>Penaeus brasiliensis</i> , <i>Xiphopenaeus kroyeri</i>)	*	*
Tutti gli altri organismi marini		*

▼ M6

ALLEGATO VI

ATTREZZI FISSI: Regioni 1 e 2

Specie/maglie	Maglie					
	10-30 mm	50-70 mm	90-99 mm	100-119 mm	120-219 mm	≥ 220 mm
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	*	*	*	*	*	*
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	*	*	*	*	*	*
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)	*	*	*	*	*	*
Suro (<i>Trachurus</i> spp.)		*	*	*	*	*
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)		*	*	*	*	*
Sgombro (<i>Scomber</i> spp.)		*	*	*	*	*
Triglia (<i>Mullidae</i>)		*	*	*	*	*
Aguglia (<i>Belone</i> spp.)		*	*	*	*	*
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)			*	*	*	*
Cefalo (<i>Mugilidae</i>)			*	*	*	*
Gattuccio (<i>Scyliorhinus canicula</i>)			*	*	*	*
Limanda (<i>Limanda limanda</i>)			* ⁽¹⁾	*	*	*
Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)				*	*	*
Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) ⁽²⁾			* ⁽¹⁾	*	*	*
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)			* ⁽¹⁾	*	*	*
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)			* ⁽¹⁾	*	*	*
Passera (<i>Pleuronectes platessa</i>)				*	*	*
Seppia (<i>Sepia officinalis</i>)				*	*	*
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)					*	*
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>) ⁽³⁾					*	*
Molva (<i>Molva molva</i>)					*	*
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)					*	*
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) ⁽³⁾					*	*
Spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>)					*	*
Gattopardo (<i>Scyliorhinus stellaris</i>)					*	*
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)					*	*
Ciclottero (<i>Cyclopterus lumpus</i>)					*	*
Tutti gli altri organismi marini						* ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Applicabile soltanto nelle divisioni CIEM VIIId e IIIa e nel Mare del Nord.

⁽²⁾ Nella divisione CIEM VIIe la dimensione minima è di 90 mm.

⁽³⁾ Nelle divisioni CIEM VIIId e VIIe la dimensione minima è di 110 mm.

⁽⁴⁾ Le catture di rana pescatrice (*Lophius* spp.) effettuate nelle divisioni CIEM VI e VII tenute a bordo in misura superiore al 30 % delle catture totali a bordo provenienti da tali zone devono essere effettuate con maglie di dimensioni minima pari o superiore a 250 mm.



ALLEGATO VII

ATTREZZI FISSI: Regione 3

Specie \ Maglie	< 40 mm	40-49 mm	50-59 mm	60-79 mm	80-99 mm	≥ 100 mm
<i>Sardina (Sardina pilchardus)</i>	×	×	×	×	×	×
<i>Palemonidi (Palaemon spp.)</i>	×	×	×	×	×	×
<i>Donzella (Coris julis)</i>	×	×	×	×	×	×
<i>Boga (Boops boops)</i>	×	×	×	×	×	×
<i>Mazzancolle (Penaeus spp.)</i>		×	×	×	×	×
<i>Pannocchia (Squilla mantis)</i>		×	×	×	×	×
<i>Triglia (Mullidae)</i>		×	×	×	×	×
<i>Sogliola fasciata (Dicologlossa cuneata)</i>		×	×	×	×	×
<i>Labridi (Labridae)</i>		×	×	×	×	×
<i>Suro (Trachurus spp.)</i>			×	×	×	×
<i>Sgombro (Scomber spp.)</i>			×	×	×	×
<i>Busbana francese (Trisopterus luscus)</i>			×	×	×	×
<i>Seppia (Sepia officinalis)</i>			×	×	×	×
<i>Capone (Triglidae)</i>			×	×	×	×
<i>Sparidi (Sparidae)</i>				×	×	×
<i>Scorpenidi (Scorpaenidae)</i>				×	×	×
<i>Sogliola azevia (Microchirus azevia)</i>				×	×	×
<i>Totano (Ommatostrephidae)</i>				×	×	×
<i>Grongo (Conger conger)</i>				×	×	×
<i>Musdee (Phycis spp.)</i>				×	×	×
<i>Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)</i>				×	×	×
<i>Tracina (Trachinidae)</i>				×	×	×
<i>Mennola (Centracanthidae)</i>				×	×	×
<i>Spigola (Dicentrarchus labrax)</i>					×	×
<i>Merlano (Merlangius merlangus)</i>					×	×
<i>Rombo chiodato (Psetta maxima)</i>					×	×
<i>Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)</i>					×	×
<i>Pleuronettidi (Pleuronectidae)</i>					×	×
<i>Sogliola (Solea vulgaris) ⁽¹⁾</i>						×
<i>Nasello (Merluccius merluccius) ⁽¹⁾</i>						×
<i>Tutti gli altri organismi marini ⁽²⁾</i>						×

⁽¹⁾ Nelle divisioni CIEM VIIIc e IX la dimensione minima delle maglie sarà di 60 mm. Tuttavia, con effetto dal 31 dicembre 1999, la dimensione minima sarà di 80-99 mm.

⁽²⁾ La catture di rana pescatrice (*Lophius* spp.), tenute a bordo in misura superiore al 30 % delle catture totali a bordo, devono essere effettuate con maglie di dimensione minima pari o superiore a 220 mm.

*ALLEGATO VIII***Combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite per le regioni
1 e 2, esclusi Skagerrak e Kattegat**

Millimetri
$< 16 + 16-31$
$16-31 + 32-54$
$16-31 + 70-79$
$16-31 + 80-99$
$16-31 + \geq 100$
$32-54 + 70-79$
$32-54 + 80-99$
$32-54 + \geq 100$
$70-79 + 80-99$
$70-79 + \geq 100$
$80-99 + \geq 100$

▼B*ALLEGATO IX*

Combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite per la regione 3, fatta eccezione per la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" longitudine ovest

Millimetri
16-31 + 32-54
16-31 + ≥ 70
32-54 + ≥ 70
55-59 + ≥ 70
60-69 + ≥ 70

▼M1

▼ M2*ALLEGATO X***A. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLE REGIONI 1 E 2, SKAGERRAK E KATTEGAT ESCLUSI****▼ M6****1. Combinazione di dimensioni delle maglie: 16-31 mm + $\geq$ 100 mm**

Le catture tenute a bordo consistono per almeno il 20 % di un miscuglio di gamberetti (*Pandalus montagui*, *Crangon* spp. e *Palaemon* spp.).

▼ M2**2. Combinazione di dimensioni delle maglie: 32-54 mm +> = 100 mm**

Le catture a bordo o sbarcate consistono per almeno il 20 % di un miscuglio di gamberetti (*Crangon* spp., *Pandalus* spp., *Palaemon* spp., *Parapenaeus longirostris*);

oppure

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 50 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 54 mm, ad eccezione dei gamberetti (*Crangon* spp., *Pandalus* spp., *Palaemon* spp., *Parapenaeus longirostris*) e non più del 15 % di un miscuglio delle specie contrassegnate nell'allegato I dal simbolo «y».

3. Combinazione di dimensioni delle maglie: 70-79 mm +> = 100 mm

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 10 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 70 e 79 mm.

▼ M6**4. Combinazione di dimensioni delle maglie: 80-99 mm + $\geq$ 100 mm**

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 50 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 80 e 99 mm.

▼ M2**B. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLO SKAGERRAK E NEL KATTEGAT ESCLUSI****Combinazione di dimensioni delle maglie $\leq$ 89 mm +> = 90 mm**

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 10 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato IV come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 70 e 89 mm.

▼ **M2***ALLEGATO XI***A. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE REGIONE 3, ESCLUSA LA DECISIONE CIEM IXA AD EST DI 7° 23' 48" DI LONGITUDINE OVEST****1. Combinazione di dimensioni delle maglie: 16-31 mm +> = 70 mm**

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 40 % di un miscuglio di gamberetti (*Pandalus montagui*, *Crangon* spp. e *Palaemon* spp.) e di granchi d'arena;

oppure

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 70 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 16 e 31 mm, ad eccezione dei gamberetti (*Pandalus montagui*, *Crangon* spp. e *Palaemon* spp.) e dei granchi d'arena.

2. Combinazione di dimensioni delle maglie: 32-54 mm +> = 70 mm

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 70 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 54 mm, ad eccezione dei gamberetti (*Pandalus* spp., *Crangon* spp. e *Palaemon* spp.).

3. Combinazione di dimensioni delle maglie: 55-59 mm +> = 70 mm

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 20 % di un miscuglio di gamberetti e gamberi (*Pandalus* spp., *Crangon* spp., *Palaemon* spp., *Aristeus antennatus*, *Aristaeomorpha foliacea*, *Parapenaeus longirostris*);

oppure

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 60 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 55 e 59 mm, ad eccezione dei gamberetti e dei gamberi (*Pandalus* spp., *Crangon* spp., *Palaemon* spp., *Aristeus antennatus*, *Aristaeomorpha foliacea*, *Parapenaeus longirostris*).

4. Combinazione di dimensioni delle maglie: 60-69 mm +> = 70 mm

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 60 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 60 e 69 mm.

B. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLA DIVISIONE CIEM IXA AD EST DI 7° 23' 48" DI LONGITUDINE OVEST**Combinazione di dimensioni delle maglie: 40-54 mm +> = 55 mm**

Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 50 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato III come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 40 e 54 mm.

▼ **B**

ALLEGATO XII

TAGLIE MINIME

Specie	Taglia minima	
	Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat	Skagerrak/Kattegat
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	35 cm	30 cm
Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 cm	27 cm
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	35 cm	30 cm
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	30 cm	—
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 cm	30 cm
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 cm	25 cm
Sogliola (<i>Solea</i> spp.)	24 cm	24 cm
Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	► M6 27 cm ◀	27 cm
Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)	27 cm	23 cm
Molva (<i>Molva molva</i>)	63 cm	—
Molva azzurra (<i>Molva dipterygia</i>)	70 cm	—
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	36 cm	—
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) ⁽¹⁾ Code di scampo		130 (40) mm ⁽¹⁾
► M1 Sgombro (<i>Scomber</i> spp.) ◀		20 cm ⁽²⁾
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm	18 cm
► M1 Suro (<i>Trachurus</i> spp.) ◀	15 cm ► M6 ⁽⁶⁾ ◀	15 cm
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm	—
Astice (<i>Homarus gammarus</i>)	85 mm ⁽³⁾	220 (78) mm ⁽¹⁾
Grancevola (<i>Maia squinado</i>)	120 mm	—
Pettine (<i>Chlamys</i> spp.)	40 mm	—
Vongola verace (<i>Ruditapes decussatus</i>)	40 mm	—
► M5 Vongola (<i>Venerupis pullastra</i>) ◀	► M5 38 mm ◀	—
Vongola verace (<i>Ruditapes philippinarum</i>)	40 mm	—
Cappa verrucosa (<i>Venus verrucosa</i>)	40 mm	—
▼ M5		
Cappa chione (<i>Callista chione</i>)	6 cm	
Cannolicchio curvo (<i>Ensis</i> spp.)	10 cm	
▼ B		
► M6 Spisola (<i>Spisula solida</i>) ◀	25 mm	
Tellina (<i>Donax</i> spp.)	25 mm	

▼ B

Specie	Taglia minima	
	Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat	Skagerrak/Kattegat
▼ <u>M5</u> Cappalunga (<i>Pharus legumen</i>)	65 mm	
▼ <u>B</u> Buccino (<i>Buccinum undatum</i>)	45 mm	—
Polpo (<i>Octopus vulgaris</i>)	750 grammi	
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>) ⁽⁴⁾	25 kg o 125 cm (mandibola inferiore)	
Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) ► <u>M4</u> ————— ◀	► <u>M4</u> 70 cm o 6,4 kg ⁽⁵⁾ ◀	
Aragosta (<i>Palinurus</i> spp.)	► <u>M6</u> 95 mm ◀	
▼ <u>M5</u> Gambero rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	22 mm (lunghezza del carapace)	

▼ B

Specie	Taglia minima; regioni da 1 a 5, eccetto Skagerrak/ Kattegat
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Intera zona, eccetto regione 3 e CIEM VIa, VIIa: lunghezza totale 85 mm, lunghezza carapace 25 mm
	CIEM VIa, VIIa; regione 3: lunghezza totale 70 mm, lunghezza carapace 20 mm
Codi di scampi	Intera zona, eccetto regione 3 e CIEM VIa, VIIa: 46 mm
	CIEM VIa, VIIa; regione 3: 37 mm
► <u>M1</u> Sgombro (<i>Scomber</i> spp.) ◀	Intera zona, eccetto Mare del Nord: 20 cm
	Mare del Nord: 30 cm
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	Intera zona, eccetto CIEM IXa a est di 7°23'48" longitudine ovest: 12 cm
	CIEM IXa a est di 7°23'48" ovest: 10 cm
Granchio di mare (<i>Cancer pagarus</i>)	Regioni 1 e 2 a nord di 56° nord: 140 mm Regione 2 a sud di 56° nord, eccetto divisioni CIEM VIIId, e, f, e divisioni CIEM IVb, c: 130 mm
	Divisioni CIEM IV b, c a sud di 56° nord: 130 mm, eccetto la zona così limitata: punto sulla costa dell'Inghilterra situato a 53° 28' 22" di latitudine nord, 0° 09'24" di longitudine est, retta da lì tracciata fino a 53° 28' 22" di latitudine nord, 0° 22' 24" di longitudine est, limite delle 6 miglia del Regno Unito e retta tracciata dal punto a 51° 54' 06" di latitudine nord, 1° 30' 30" di longitudine est fino al punto sulla costa dell'Inghilterra situato a 51° 55' 48" di latitudine nord, 1° 17' 00" di longitudine est, dove la taglia minima di sbarco è di 115 mm
▼ <u>M6</u>	Divisioni CIEM VIIId, e, f: 140 mm Regione 3: 130 mm
▼ <u>B</u>	
Pettine maggiore (<i>Pecten maximus</i>)	Intera zona, eccetto CIEM VIIa a nord di 52°30'N e CIEM VIIId: 100 mm
	Divisione CIEM VIIa a nord di 52°30'N ► <u>C1</u> e CIEM VIIId: 110 mm ◀

(1) Lunghezza totale (lunghezza del carapace).

(2) 30 cm esclusivamente per la trasformazione industriale.

(3) Con effetto da 1° gennaio 2002 si applica una lunghezza del carapace di 87 mm.

(4) È vietato sbarcare più del 15 %, calcolato in unità, die pesce spada di peso inferiore a 25 kg o die lunghezza inferiore a 125 cm.

► M4 (1) Tuttavia, il disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15 % calcolata in unità. ◀► M6 (1) Non si applica alcuna taglia minima al suro (*Trachurus picturatus*) catturato nelle acque contigue alle isole Azzorre e poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Portogallo. ◀

▼B*ALLEGATO XIII***MISURAZIONE DELLA TAGLIA DI UN ORGANISMO MARINO**

1. La taglia di un pesce è misurata, come indicato nell'illustrazione 1, dall'estremità anteriore della testa sino all'estremità della pinna caudale.
2. La taglia dello scampo è misurata, come indicato nell'illustrazione 2:
 - in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o
 - in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità del telson, escludendo le setae, e/o
 - nel caso di code di scampi staccate: iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.
3. La taglia dell'astice ► **M6** — delle regioni da 1 a 5, eccettuati Skagerrak/Kattegat, è misurata, come indicato nell'illustrazione 3, come lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace.
4. La taglia dell'astice dello Skagerrak o del Kattegat è misurata come indicato nell'illustrazione 3:
 - in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o
 - in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

▼M1

5. a) La taglia della grancevola è misurata, come indicato nell'illustrazione 4A, come lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, dalla punta anteriore tra i rostri fino alla punta posteriore del carapace stesso.
- b) La taglia del granchio di mare è misurata, come indicato nell'illustrazione 4B, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.

▼B

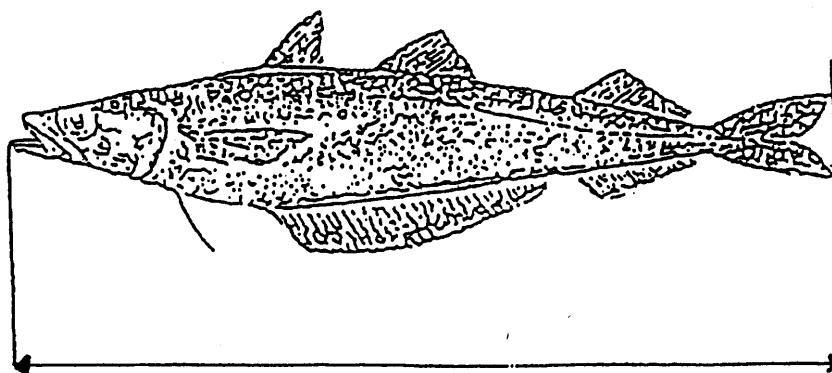
6. La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nell'illustrazione 5, sulla parte più lunga della conchiglia.
7. La taglia di un buccino è misurata, come indicato nell'illustrazione 6, come lunghezza della conchiglia.

▼M6

8. La taglia dell'aragosta è misurata, come indicato nella figura 7, quale lunghezza massima del carapace dalla punta del rostro fino al punto mediano del margine posteriore del carapace.

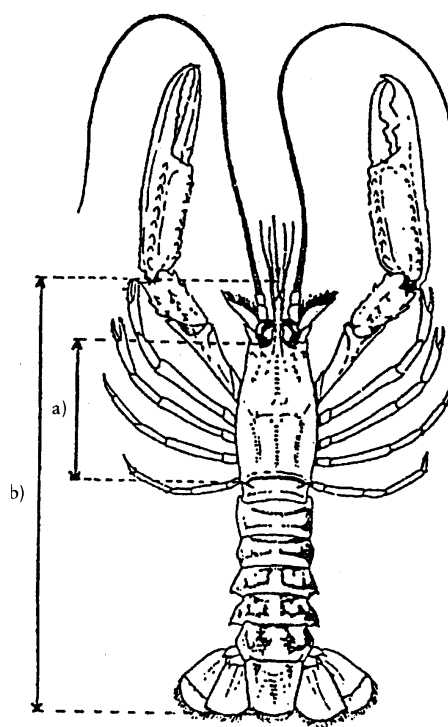
▼B

Figura 1



▼B

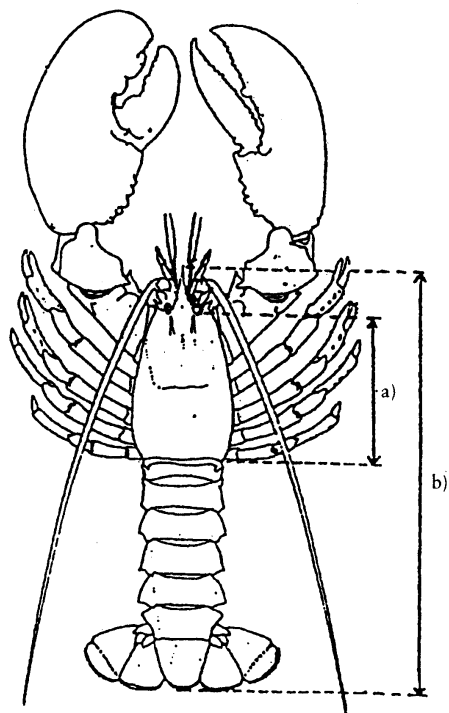
Figura 2



(*Nephrops*)
Aragosta

- a) Lunghezza del carapace
- b) Lunghezza totale

Figura 3

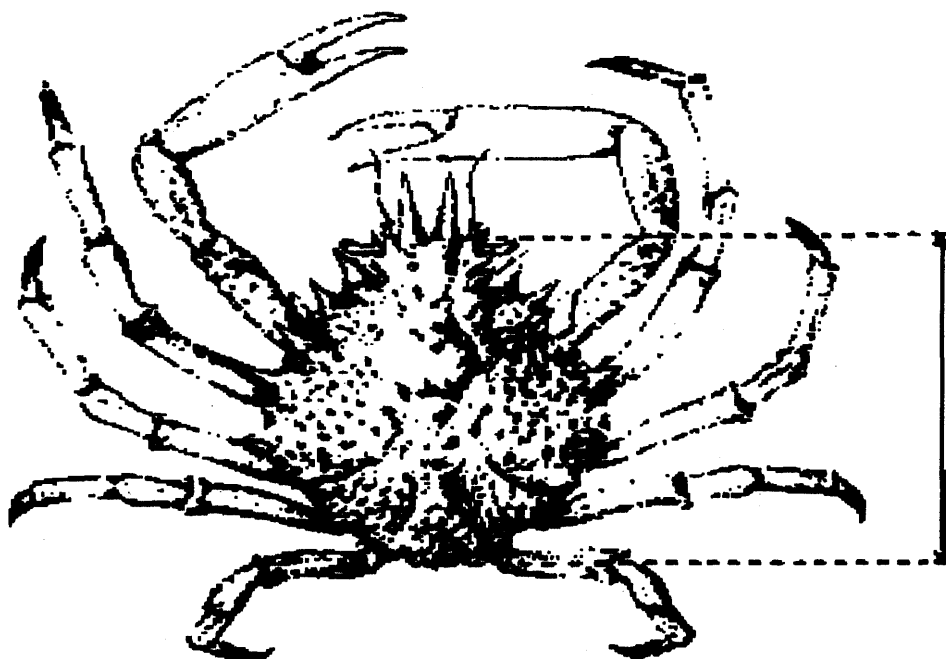


(*Homarus*)
Astice

- a) Lunghezza del carapace
- b) Lunghezza totale

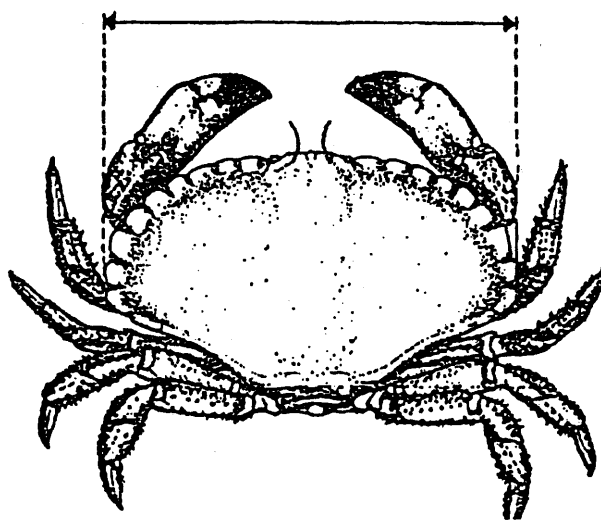
▼M1

Figura 4A



▼B

Figura 4 B



▼ B

Figura 5

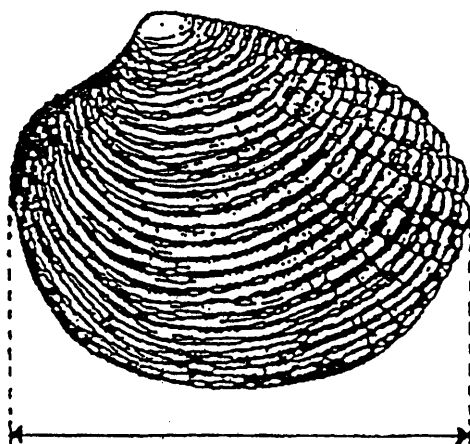
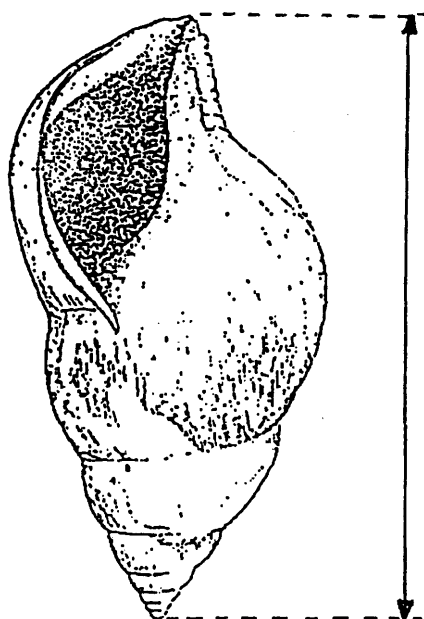
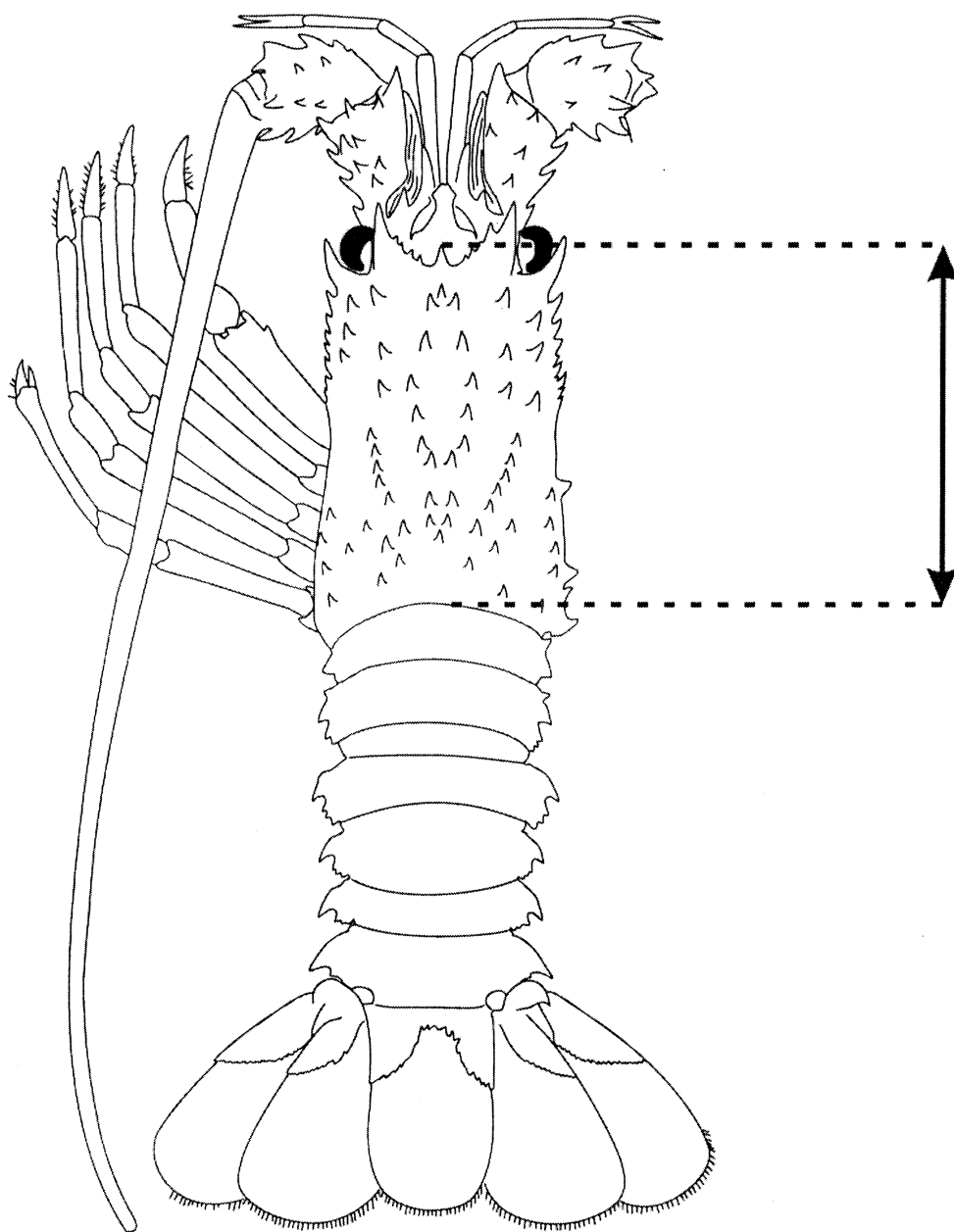


Figura 6



▼M6

Figura 7





ALLEGATO XIV

DENOMINAZIONI VOLGARI E SCIENTIFICHE DI TALUNI ORGANISMI MARINI

DENOMINAZIONE VOLGARE	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA
Abramidi	<i>Bramidae, Berycidae</i>
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Aguglia	<i>Belone</i> spp.
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>
Aragosta	<i>Palinurus</i> spp.
Argentina	<i>Argentinidae</i>
Aringa	<i>Clupea harengus</i>
Astice	<i>Homarus gammarus</i>
Boga	<i>Boops boops</i>
Branzino	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Buccino	<i>Buccinum undatum</i>
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Busbana	<i>Trisopterus</i> spp.
Calamaro	<i>Loliginidae, Ommastrephidae, Alloteuthis</i> spp.
Cannolicchio curvo	<i>Ensis</i> spp., <i>Pharus legumen</i>
Capone	<i>Triglidae</i>
Capone gorno	<i>Eutrigla gurnardus</i>
Cappa verrucosa	<i>Venus verrucosa</i>
Cappellano	<i>Trisopterus minutus</i>
Cefalo	<i>Mugilidae</i>
Cepola	<i>Cepolidae</i>
Cicerello	<i>Ammodytidae</i>
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>
Donzella	<i>Coris julis</i>
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Galateidi	<i>Galatheidae</i>
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>
Gamberetto	<i>Crangon</i> spp.
Gamberetto	<i>Aristaeomorpha foliacea</i>
Gamberetto	<i>Pandalus</i> spp.
Gamberetto	<i>Palaemon</i> spp.
Gamberetto	<i>Pandalus montagui</i>
Gamberetto	<i>Penaeus</i> spp.
Gamberetto	<i>Palaemon adspersus</i>
Gambero rosso chiaro	<i>Aristeus antennatus</i>
Gambero rosa mediterraneo	<i>Parapenaeus longirostris</i>
Gastropodi	<i>Gastropodi</i>
Gattuccio	<i>Scyllorhinidae</i>
Grancevola	<i>Maja squinado</i>
Granchio d'arena	<i>Polybius henslowi</i>
Granchio di mare	<i>Cancer pagurus</i>
Grongo	<i>Conger conger</i>
Lampreda	<i>Petromyzonidae</i>
Latterino	<i>Atherina</i> spp., <i>Osmerus</i> spp.
Limanda	<i>Limanda limanda</i>
Linguattula	<i>Citharus linguatula</i>
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>
Mennola	<i>Centracanthidae</i>
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo francese	<i>Trisopterus luscus</i>
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>
Mollusco bivalve	<i>Bivalvia</i>
Molva	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	<i>Molva dipterygia</i>
Moride	<i>Mora moro</i>
Musdee	<i>Phycis</i> spp.
Myxinidae	<i>Myxinidae</i>
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>
Pannocchia	<i>Squilla mantis</i>
Passera cinoglossa	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>

▼B

DENOMINAZIONE VOLGARE	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA
Passera	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce fico	<i>Gadus argenteus</i>
Pesce sciabola	<i>Trichiuridae</i>
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>
Pesce sorcio	<i>Malacocephalus</i> spp., <i>Nezumia</i> spp., <i>Trachyrhynchus</i> spp.
Pettine maggiore	<i>Pecten maximus</i>
Pettine vario	<i>Chlamys varia</i>
Pettine	<i>Chlamys opercularis</i>
Pleuronettidi	<i>Pleuronectidae</i>
Polpo	<i>Octopus vulgaris</i> , <i>Eledone cirrosa</i>
Rana pescatrice	<i>Lophiidae</i>
Razza	<i>Rajidae</i>
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Rombo liscio	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Salmon	<i>Salmo salar</i>
Salmonidi	<i>Salmonidae</i>
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorpenidi	<i>Scorpaenidae</i>
Seppia	<i>Sepia officinalis</i> , <i>Sepia</i> spp.
Sgombro	<i>Scomber</i> spp., <i>Scomber scombrus</i>
Sogliola	<i>Solea vulgaris</i>
Sogliola limanda	<i>Microstomus kitt</i>
Sogliola fasciata	<i>Dicologlossa cuneata</i>
Sogliola occhiuta	<i>Microchirus ocellatus</i>
Sogliola variegata	<i>Microchirus variegatus</i>
Sparidi	<i>Sparidae</i>
Sperlano	<i>Osmerus</i>
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Spinarolo	<i>Squalus acanthias</i>
Spisula	<i>Spisula solidissima</i>
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>
Suro	<i>Trachurus</i> spp.
Tellina	<i>Donax</i> spp.
Tonnetto striato	<i>Katsuwonus pelamis</i>
Tonno albacora	<i>Thunnus albacares</i>
Tonno obeso	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno	<i>Auxis</i> spp., <i>Euthynnus</i> spp., <i>Katsuwonus</i> spp., <i>Thunnus</i> spp.
Tonno rosso	<i>Thunnus thynnus</i>
Tordo marvizzo	<i>Labridae</i>
Tracina	<i>Trachinidae</i>
Triglia	<i>Mullidae</i>
Trota di mare	<i>Salmo trutta</i>
Vongola	<i>Venerupis pullastra</i>
Vongola dura	<i>Mercenaria mercenaria</i>
Vongola verace	<i>Ruditapes decussatus</i>
Vongola verace	<i>Ruditapes philipinarum</i>



ALLEGATO XV

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 894/97	Regolamento attuale
Articolo 1	Articolo 1 e articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 4
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 10
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 5
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 14 e articolo 15
Articolo 2, paragrafo 5	—
Articolo 2, paragrafo 6, primo comma	Articolo 5, paragrafo 1 e 12, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 6, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 6
Articolo 2, paragrafo 7	—
Articolo 2, paragrafo 8	—
Articolo 2, paragrafo 9, primo comma	Articolo 6
Articolo 2, paragrafo 9, secondo comma	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 9, terzo comma	Articolo 3, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 10, primo comma, lettere a), b) e c)	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 10, primo comma, lettera d)	Articolo 3, lettere g) e h)
Articolo 2, paragrafo 10, primo comma, lettera e)	Articolo 13
Articolo 2, paragrafo 10, secondo comma	Articolo 48
Articolo 3	Articolo 48
Articolo 4	Articolo 16
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 17 e articolo 18, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2	Allegato XIII
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), terzo trattino	Articolo 35
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera c)	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), terza frase
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 3, e paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 5	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 26
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 36
Articolo 7	Articolo 20
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 21
Articolo 9	Articolo 22
Articolo 10, paragrafo 1	—
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 30, paragrafo 1

▼B

Regolamento (CE) n. 894/97	Regolamento attuale
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 39
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 29
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 34, paragrafo 1, 2 e 3
Articolo 10, paragrafo 5	Articolo 34, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 6	Articolo 29, paragrafo 6, e articolo 34, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 7	—
Articolo 10, paragrafo 8	—
Articolo 10, paragrafo 9	Articolo 37
Articolo 10, paragrafo 10	Articolo 23
Articolo 10, paragrafo 11	Articolo 28, paragrafo 2, articolo 29, paragrafo 5, articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, articolo 30 paragrafo 3, articolo 34, paragrafo 5, e articolo 40
Articolo 10, paragrafo 12, primo comma	Articolo 31
Articolo 10, paragrafo 12, secondo comma	Articolo 41
Articolo 10, paragrafo 13	—
Articolo 10, paragrafo 14	Articolo 30, paragrafo 1, ultima frase
Articolo 10, paragrafo 15	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 16	Articolo 32
Articolo 10, paragrafo 17	Articolo 33
Articolo 10, paragrafo 18	Articolo 38
Articolo 10, paragrafo 19	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 13	Articolo 42
Articolo 14	Articolo 43
Articolo 15	Articolo 44
Articolo 16	Articolo 45
Articolo 17	Articolo 46
Articolo 18	Articolo 48
Articolo 19	Articolo 49
Articolo 20	Articolo 50
Allegato I	Allegati I, II, III, IV e V
Allegato II	Allegato XII
Allegato III	Allegato XII
Allegato IV	Allegato XIII
Allegato V	Allegato VI
Allegato VI	Allegato VII
Allegato VII	Allegato XV